



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE Area Finanziaria - Tributi e Personale

n° 571 del 16-11- 2023	OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 495 DEL 13.10.2023.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. 2 in data 25.01.2023, esecutiva, è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione, 2023-2025;
- con delibera di consiglio comunale n. 3 in data 25.01.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera del consiglio comunale n. 19 del 27.04.2023 è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;
- con delibera del consiglio comunale n. 27 del 28.07.2022 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 23 del 22.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

Richiamate:

- la determinazione n. 94 del 18.05.2023, avente ad oggetto "ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023;
- la determinazione n. 495 del 13.10.2023, avente ad oggetto "ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 94 DEL 18.05.2023.;

Considerato che in sede di controllo da parte dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.8, comma 7 del C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali, stipulato il 16 novembre 2022, è stato rilevato che il prospetto

utilizzato ai fini della quantificazione e costituzione del Fondo risorse decentrate 2023 recava un errore nella parte relativa alla decurtazione da operare dalle risorse eccedenti i limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Considerato che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato Atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato Atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;

➤ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

➤ comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

➤ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

➤ comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato Atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato Atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Rilevato che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022, e in conseguenza di ciò può avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, iscrivendo tra le risorse variabili la misura prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativamente alle annualità 2022 e 2023, rettificando quindi il precedente importo inserito nel seguente modo:

- iscrizione nelle risorse variabili ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari stabilito per l'anno 2018. Tale incremento viene ripartito in maniera proporzionale tra gli incarichi di EQ per un importo pari ad € 177.69 e “fondo trattamento accessorio” per € 366.56;
- iscrizione nelle risorse variabili ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari stabilito per l'anno 2018, di competenza dell'anno 2022. Tale incremento viene ripartito in maniera proporzionale tra gli incarichi di EQ per un importo pari ad € 177.69 e “fondo trattamento accessorio” per € 366.56;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 8, comma 3 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, il quale prevede che: *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016”*.

Visto il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Deliberazione n. 172/2023/PAR, in merito al quesito posto sull'art. 8, comma 3 del D.L. n. 13/2023, come integrato in sede di conversione dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41: *“Laddove, nondimeno, l'ente istante avesse inteso conoscere se sia possibile, in via interpretativa e sulla scorta di un ragionamento meramente analogico, applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l'incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il differente criterio di calcolo previsto per i segretari comunali, vale a dire: “...sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, (...) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti...”, come esplicitamente indicato nella formulazione della seconda parte della norma di cui all'art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l'integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa.”*;

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.L. n. 13/2023, come integrato in sede di conversione dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41, si è provveduto a quantificare il 5% della componente stabile di ciascuno solamente del fondo risorse decentrate certificato nel 2016, escludendo il fondo per il lavoro straordinario e il fondo per le posizioni organizzative, in quanto non rientranti nella misura, e il fondo per il trattamento accessorio del segretario comunale causa indisponibilità di risorse sul bilancio di previsione finanziario;

Precisato che l'importo pari al 5% della parte stabile del fondo risorse decentrate certificato nell'anno 2016 è di euro 1.486,44;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, per le annualità 2022 e 2023;
- l'art. 8, comma 3 del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, pari al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Preso Atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso Atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 93 del 29-09-2023, avente ad oggetto “Determinazione limite salario accessorio 2016 e conferma macrostruttura comunale” con la quale è stato quantificato in maniera definitiva il limite 2016 del trattamento accessorio del personale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, tenendo in considerazione delle pronunce della magistratura contabile, nei seguenti importi:

- Fondo risorse decentrate dei dipendenti che, per il Comune di Tissi, è quantificato in € 37.639,86 quale importo stanziato nell'anno 2016;
 - Fondo posizione organizzative, come rideterminato con il presente atto in € 26.030,04 (escluso l'importo di € 1.183,18 in deroga ai limiti di legge)
 - Trattamento accessorio del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 16.05.2001, che, per il Comune di Tissi è quantificato in € 10.261,17, risorsa stanziata a titolo di salario accessorio nel 2016 per il Segretario Comunale;
 - Fondo per il lavoro straordinario, per un importo pari ad euro 810,12;
- per un totale di euro **74.741,19**;

Preso Atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (11 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (12 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 *non può essere adeguato in* come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;

Riscontrato che il limite *rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 37.639,86, al netto dei fondi:*

- *per il trattamento accessorio del segretario comunale;*
- *per la retribuzione di posizione e di risultato da destinare ai dipendenti con incarico di EQ;*
- *per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario autorizzate;*

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2023;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 29.194,72;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 915,20;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 762,18;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 0,00;
 - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - € 0,00;
 - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, € 0,00;

olett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - € 25,83;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 1.014,00;
- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 2.211,83;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche da CCNL 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per € 430,30;

➤ art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 0,00, e tra D3 e D1 pari ad € 0,00;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 34.554,06;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl 21/05/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (c.d. "sponsorizzazioni"), € 1.000,00;
- art. 67, comma 3, lett. b), Ccnl 21/05/2018: quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 (Piani di razionalizzazione) - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 10.000,00;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 2.000,00;
- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. f), Ccnl 21/05/2018: risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori) - € 0,00;
- art. 67, comma 3, lett. k), Ccnl 21/05/2018: risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento - € 0,00;

➤ in attuazione della disposizione di legge introdotta dall'articolo 8, comma 3, DL n. 13/2013, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti e la conferma della disposizione in sede di conversione in legge del decreto anzidetto, viene iscritto l'importo di € 1.486,44;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 36/2023, ad oggetto “Ccnl Funzioni Locali del 16.11.2022 - Approvazione Linee di Indirizzo alla Delegazione di Parte Pubblica per la Contrattazione Collettiva Integrativa - Triennio Giuridico 2023- 2025 e Parte Economica 2023.”, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 2.411,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € 5.500,00;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992) - € 0,00;

Dato Atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (euro 84,50 *pro capite*), di competenza degli anni 2021 e 2022 - € 2.028,00;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 1.088,49. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, relativo alle annualità 2022 e 2023, assegnato per € 733,11 al fondo risorse decentrate e per € 355,38 al budget delle PO.

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti - € 0,00 (ex art. 80, comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € 293,65 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € 25.452,20;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a rettificare la precedente determinazione n. 94 del 18.05.2023, modificando la quantificazione del fondo delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 60.006,26, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2023”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € 1.703,52;

Tenuto Conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso Atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Constatato che, per l'anno 2023, le risorse impegnate a titolo di salario accessorio saranno le seguenti:

- Fondo risorse decentrate dei dipendenti € 37.639,86, nel rispetto dello stanziamento 2016;
- Fondo posizione organizzative € 26.030,04, (escluso l'importo di € 1.183,18 in deroga ai limiti di legge);

- Trattamento accessorio del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 16.05.2001, che, per il Comune di Tissi è quantificato in € 6.750,68, determinata sulla base della convenzione sede di segreteria attuale con un risparmio, rispetto al fondo 2016, di € 3.510,49;
- Fondo per il lavoro straordinario, per un importo pari ad euro 810,12;
per un totale pari ad euro 71.230,70;

Precisato che l'anno 2023, secondo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa comprenderà una quota aggiuntiva da ripartire pari ad euro 355,38, oltre i limiti di legge;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 11.632,14 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. € 5.595,12 per indennità di comparto (quota a carico fondo);
3. € 10.000,00 per incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016;
4. € 2.000,00 per incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018;
5. € 1.000,00 ai sensi 79, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022, ai fini della remunerazione delle attività svolte nella gestione Sistema Bibliotecario associato Coros – Figulinas;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 28.075,74;

Dato Atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2020/2022 sottoscritto in data 28.11.2019;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di Dare Atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di Rettificare la determinazione n. 495 del 13.10.2023, modificando la costituzione ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 60.006,26, come da allegato alla presente Determinazione;

Di Dare Atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che rimane determinato in € 70.160,05, tenuto conto altresì nella verifica del salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del segretario comunale;

Di Procedere alla decurtazione di € 1.703,52 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Di Dare Atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

Di Quantificare ai fini della verifica del trattamento accessorio nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per l'anno 2023;

- la somma di € 27.213,22 annui da destinare al trattamento economico dei dipendenti con incarico di EQ, di cui 1.183,18 in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Di tale quota, provvisoriamente, viene destinata la somma di euro 23.663,67 annui lordi alla retribuzione di posizione ed € 3.549,55 annui lordi, pari al 15% dell'intero budget stanziato, alla retribuzione di risultato;
- la somma di € 6.750,68 da destinare al trattamento accessorio del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 42 del CCNL 16.05.2001, determinata sulla base della convenzione sede di segreteria attuale;
- il Fondo per il lavoro straordinario, per un importo pari ad euro 810,12;

Di Attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;

Di Dare Atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 11.632,14
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" Ccnl 22/01/2004</i>)	€ 5.595,12

Di Dare Atto altresì che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

Di Subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

Di Comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

Di Trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

Di Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di Dare Atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio;

Di Ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Esprimere sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. Al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria mediante Apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n° 267/2000.
2. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
3. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 16-11-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dettori Pietro

Il Responsabile del Servizio
F.to Dettori Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n.267/2000, sul presente atto.

Tissi, 16-11-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dettori Pietro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto L.gvo n.267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Tissi, lì 16-11-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dettori Pietro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dettori Pietro

ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA

N° _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Tissi, 20-11-2023

Il Messo Comunale